

ALLEGATO ALLENTO DI DIRITTO
Il... 09/02/2022
al n. 77 ... 3

STATUTO

Associazione Italiana Professionisti Acqua Viva
A.I.P.R.A.V

AGENTE TRIBUTARIO
Com...
- 9 FEB. 2022

Strada delle Contre 3, 38022 Caldes - Trento
www.aiprav.it
professioneacquaviva@gmail.com

Stampa
- 9 FEB. 2022



Stampa
- 9 FEB. 2022

Stampa
- 9 FEB. 2022

TITOLO I COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI E FINALITA'

Art. 1 – COSTITUZIONE, DURATA

1. È costituita, come da atto costitutivo del giorno 29 gennaio 2022 l'Associazione Italiana Professionisti Acqua Viva (A.I.PR.A.V)
2. A.I.PR.A.V è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro, apartitica, apolitica, aconfessionale.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. Il presente Statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Art. 2 – SEDE

1. La sede legale è in Strada delle Contre 3, 38022 Caldes in provincia di Trento, con possibilità di istituire uffici, legazioni, rappresentanze e sedi periferiche in altre località, anche estere; la sede della presidenza è locata presso il domicilio professionale o abitativo del Presidente in carica.
2. L'Associazione, che riveste carattere nazionale, può articolarsi in sezioni o coordinamenti territoriali. Essa è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento Nazionale di attuazione dello stesso e dalle vigenti norme di legge in materia.
3. La modifica della sede sociale viene deliberata dall'assemblea straordinaria per comprovate esigenze organizzative.

Art. 3 – DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

1. PROFILO PROFESSIONALE: È il professionista nel settore dell'acqua viva e svolge la sua professione in attività di accompagnamento come Guida per accompagnare in sicurezza, a piedi o con altro mezzo (raft, canoa e kayak, imbarcazione natante, hydrospeed, tubing e sim.) persone singole o gruppi in ambiente naturale di acqua viva, assicurando la necessaria assistenza tecnica, di sicurezza e svolgendo collateralmente attività di didattica, formazione, educazione e divulgazione ambientale. Il professionista acquisisce specializzazioni nei vari settori professionali dell'acqua viva ed è tenuto a periodici aggiornamenti individuati dal regolamento, con l'ottenimento di annuali crediti formativi a garanzia di una formazione continua e del mantenimento di alti standard professionali. L'attività professionale della Guida acqua viva, prevede la descrizione, la spiegazione e l'illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali legati al mondo dell'acqua viva, con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare i partecipanti anche alla cultura della prevenzione e della sicurezza in questo contesto. L'attività professionale della Guida Acqua Viva, prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante. **Si specifica che l'attività esercitata dai professionisti aderenti all'associazione non attiene ai modelli sportivi organizzati.**

2. SPECIALIZZAZIONI: il professionista Guida acqua viva può conseguire specializzazioni professionali in uno o più degli indirizzi previsti dal piano formativo nazionale di AIPRAY, secondo i vari livelli formativi:

- a) **accompagnamento a remi**, per accompagnare persone con natanti a remi
- b) **accompagnamento packraft**, per accompagnare con l'ausilio del packraft
- c) **accompagnamento hydrospeed** per accompagnare in percorsi con l'ausilio dell'hydrospeed;
- d) **accompagnamento raft**, per accompagnare in itinerari con l'ausilio del raft
- e) **accompagnamento canoa** (canoa, kayak, sit on top)
- f) **accompagnamento river sup** , per accompagnare con l'ausilio di sup ;
- g) **river trekking** , per accompagnare a piedi in itinerari di acqua viva

3. Ulteriori specializzazioni potranno essere aggiunte al seguente elenco, a ogni revisione del Piano Formazione di AIPRAV deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni specializzazione si può acquisire a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di Guida acqua viva, secondo quanto previsto dal Piano di Formazione AIPRAV.
5. Le specializzazioni perseguono la finalità di fornire una qualificazione tecnica e professionale agli associati in determinati settori o materie ma non costituiscono condizione per l'esercizio dell'attività di Guida in quei settori o materie. Si specifica che l'attività esercitata dai professionisti aderenti all'associazione non attiene ai modelli sportivi organizzati.

Art. 4 – SCOPI E FINALITÀ

1. Gli scopi dell'associazione sono:

- a) riunire, rappresentare e organizzare tutti coloro che esercitano a carattere professionale l'attività di accompagnamento in acqua viva
- b) perseguire il riconoscimento della professione e conseguentemente rilasciare l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci secondo le leggi vigenti;
- c) favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell'Associazione sia in ambito nazionale che internazionale;
- d) favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione;
- e) offrirsi come principale punto di riferimento per il potere legislativo e per quello esecutivo nello specifico settore dell'acqua viva ;
- f) favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare, anche in collaborazione con altri soggetti, le iniziative finalizzate alla formazione e al continuo aggiornamento professionale, anche attraverso corsi di avviamento alla professione e scuole professionali o ogni altro strumento utile allo scopo;
- g) tutelare l'attività professionale dei propri associati;
- h) promuovere all'esterno l'immagine della categoria professionale;
- i) garantire la qualità professionale e deontologica degli associati anche attraverso l'attivazione di un servizio dedicato ai rapporti con la clientela, e in particolare di uno sportello del consumatore telematico con funzione informativa e di segnalazione e risoluzione delle controversie, e di un servizio di attestazione delle competenze degli associati, come previsto dalle vigenti leggi;
- j) realizzare e gestire un sito internet dell'associazione che contenga tutti gli elementi informativi utili per i soci e per gli utenti consumatori, secondo i criteri di correttezza, trasparenza e veridicità;
- k) favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare i sistemi di attestazione e certificazione previsti dalle leggi vigenti;
- l) favorire, promuovere, sviluppare una cultura ambientale del turismo e delle altre attività umane nonché progettare, realizzare, gestire e coordinare ogni attività ed iniziativa di protezione e conservazione della natura e/o di educazione ambientale ed incoraggiare, favorire, promuovere, sviluppare pratiche di sostenibilità ambientale;
- m) favorire, promuovere e sviluppare le collaborazioni con tutti coloro che operano nel settore del turismo ambientale acquatico: imprese, associazioni, enti di gestione e promozione, parchi fluviali e aree protette, mezzi di comunicazione di massa;
- n) promuovere in ogni sua manifestazione lo sviluppo dell'escursionismo culturale acquatico anche di tipo esperienziale, attraverso supporto con consulenze e progettazioni, supporti tecnologici e pubblicazioni;
- o) favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare iniziative (congressi, conferenze, seminari, corsi, progetti di valorizzazione e sviluppo, pubblicazioni, realizzazione video e prodotti editoriali e multimediali ecc.) ritenute utili al perseguimento degli obiettivi statutari;



- e. favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa;
- f. stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della clientela.

3. I Soci devono attenersi al dovere di correttezza, lealtà e decoro nei confronti dell'Associazione e dei colleghi. Essi devono adempiere con scrupolo e diligenza all'incarico loro affidato, mantenere il segreto professionale sull'attività svolta e la riservatezza sugli affari trattati quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle prestazioni stesse.

4. L'inosservanza dei suddetti obblighi e doveri dei Soci può essere motivo di irrogazione di provvedimenti e sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente Statuto.

TITOLO III

AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI, QUOTA DI ISCRIZIONE E RINNOVO

1. Per essere ammessi a socio effettivo è necessario presentare la domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo tramite la Segreteria Nazionale con la documentazione richiesta e dettagliata nel Regolamento Nazionale.

2. L'accettazione delle domande d'iscrizione dei Soci è decisa dal Consiglio Direttivo secondo i tempi e i modi indicati nel Regolamento Nazionale e viene tempestivamente comunicata al richiedente.

3. Il Consiglio Direttivo potrà, se ritenuto necessario, dotarsi di un'apposita commissione a cui delegare l'accettazione e la verifica delle domande di ammissione con relativi allegati, fermo restando l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso.

4. L'aspirante Socio deve versare la quota associativa entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'accettazione dell'iscrizione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda s'intende automaticamente decaduta.

5. La qualifica di socio effettivo si acquisisce contestualmente al pagamento della quota associativa.

6. L'iscrizione, in qualunque mese venga effettuata, ha validità soltanto per l'anno di calendario in corso, scade improrogabilmente il 31 dicembre di ogni anno e si rinnova automaticamente con il pagamento della quota associativa nei termini previsti.

7. L'adesione all'Associazione è disposta a tempo indeterminato con rinnovo dell'adesione da parte del Socio, di anno in anno, attraverso il pagamento della quota associativa.

8. La quota di rinnovo annuale per i Soci Effettivi, deve essere versata entro i termini e i modi stabiliti dal Regolamento Nazionale.

9. Il mancato pagamento della quota di rinnovo entro l'anno di riferimento comporta la perdita della qualifica di socio effettivo.

10. La reinscrizione dei soggetti che abbiano per qualsiasi motivo perduto la qualità di associati avviene secondo le regole dettate dal Regolamento Nazionale per le nuove iscrizioni.

11. Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata o posta certificata.

Art. 9 – INCOMPATIBILITÀ DI ASSOCIAZIONE

1. Non possono fare parte dell'Associazione coloro che siano stati esclusi o espulsi da altre associazioni professionali per motivi di ordine deontologico.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO EFFETTIVO

La qualifica di socio effettivo si perde nei seguenti casi:

- a. perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- b. morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. per mancato rispetto dello Statuto, del codice deontologico, dei regolamenti, delle deliberazioni dell'Assemblea o per indegnità accertata dal Consiglio Direttivo;
- d. espulsione;
- e. recesso;

f. decesso.

La perdita della qualifica di socio effettivo per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione anche parziale delle quote versate.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL SOCIO

1. L'accertamento della responsabilità disciplinare, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative sono di competenza del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, ORGANI TECNICI, CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI E ORGANI TECNICI, CONVOCAZIONE, DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

1. Sono Organi Associativi dell' AIPRAV: l'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria;

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente Nazionale;
- c. il Vicepresidente;
- d. l'Assemblea Soci

2. Sono Organi Tecnici dell' AIPRAV

- a. l'Ufficio di Segreteria;
- b. la Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione (CTSF);

3. Le modalità di indicazione, selezione, elezione, sostituzione e decadenze dei membri degli Organi Associativi e Tecnici sono descritte e dettagliate nel Regolamento Nazionale.

4. La convocazione delle riunioni degli Organi Associativi e Tecnici avviene con i modi e nei termini previsti dal Regolamento Nazionale.

5. Le riunioni degli Organi Associativi e Tecnici si svolgono secondo i modi e nei termini previsti dal Regolamento Nazionale.

6. Le deliberazioni degli Organi Associativi e Tecnici, salvo quando diversamente specificato, vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. Nelle votazioni in cui viene effettuata la scelta tra più candidati o più proposte si considera eletto il candidato od approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei votanti cioè il numero più elevato di voti. I voti degli astenuti non concorrono in nessun caso alla formazione del quorum. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Le votazioni sono effettuate con scrutinio palese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente dell'Assemblea e accettata dall'Assemblea stessa.

7. Le deliberazioni devono essere contraddistinte e numerate progressivamente per ogni anno sociale con le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria è formata da tutti i Soci effettivi aventi diritto, in regola con il versamento delle quote associative annuali e si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente Nazionale o del Consiglio Direttivo o dietro formale richiesta di almeno un quinto dei Soci effettivi aventi diritto.

2. L'Assemblea Straordinaria è formata da tutti i Soci effettivi aventi diritto, in regola con il versamento delle quote associative annuali e viene convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità con modalità analoghe a quelle dell'Assemblea ordinaria.

3. Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione, allo scioglimento della stessa, alla devoluzione del patrimonio sociale o alla modifica della sede sociale.

Art. 14 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno. La prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto; la seconda con qualunque numero di partecipanti aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote sociali, presenti di persona o rappresentati per delega scritta.
2. Ogni Socio può rappresentare altri Soci purché munito di delega scritta. Non è ammessa più di una delega allo stesso Socio. Ai Consiglieri in carica non è permesso presentare deleghe.
3. Le delibere di modifica allo Statuto e trasferimento della sede sociale sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.
4. Le delibere di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio sociale devono essere approvate dalla maggioranza dei tre quarti degli associati.

Art. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a. elezione dei membri del Consiglio Direttivo,
- b. approvazione della relazione dell'attività svolta e del programma dell'anno successivo;
- c. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- d. adozione di eventuali delibere relative ai punti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da un terzo dell'Assemblea.

In sede straordinaria:

- a. approvazione di eventuali modifiche al presente Statuto;
- b. trasferimento o modifica della sede sociale;
- c. devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione;
- d. deliberazione dello scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di cinque a un massimo di 15 membri effettivi.
2. Sono membri effettivi del Consiglio Direttivo i Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale, garantendo la rappresentatività a ogni territorio regionale. Possono altresì essere eletti fino a un massimo di 5 Soci non rappresentativi di regioni o aree territoriali, ma necessari all'interno del Consiglio Direttivo per opportune capacità tecniche, professionali o culturali.
3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo i Soci effettivi in regola con le quote associative fermo restando i limiti di cui al successivo articolo 22 del presente Statuto.
4. Il Consigliere che non partecipa a più di due riunioni consecutive o comunque tre all'interno di ogni mandato può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo, e quindi commissariato, come dettagliato nel Regolamento Nazionale.
5. Il commissariamento sottintende un provvedimento mediante il quale i poteri vengono sospesi autoritativamente e il loro esercizio viene affidato al commissario, nominato dal Consiglio.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente oppure su richiesta dei due terzi del Consiglio stesso, e in ogni caso ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ai fini di una corretta gestione dell'Associazione.
2. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica.
3. Alle riunioni di Consiglio Direttivo possono partecipare solo i Consiglieri in carica e non sono ammesse deleghe. Le sedute non sono pubbliche e gli auditori possono partecipare solo previo invito e accettazione della presenza da parte del Consiglio Direttivo.
4. In casi eccezionali e quando ritenuto opportuno, alle riunioni di Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, mediante convocazione, i singoli membri degli organi associativi o degli organi tecnici o anche, qualora necessario, persone esterne al Consiglio Direttivo. Gli eventuali invitati non hanno diritto di voto ma possono essere chiamati a esprimere pareri che rimangono in ogni caso non vincolanti.



022

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a. elegge al proprio interno a maggioranza semplice, con scrutinio palese, il Presidente nazionale;
- b. su proposta del Presidente, elegge al proprio interno il Vicepresidente istituzionale
- c. nomina ed elegge, quando e dove previsto, il Direttore Tecnico dell'Associazione e ogni altro comitato, ufficio, commissione o coordinamento che si dovesse reputare necessario ai fini di una migliore gestione dell'Associazione, ivi inclusa la Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione (CTSF) e ne stabilisce compiti e modalità operative negli ambiti previsti dal presente Statuto;
- d. delibera l'adesione a organismi di livello nazionale e internazionale, nominando gli eventuali rappresentanti dell'AIPRAV al loro interno;
- e. convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- f. delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni e su ogni operazione finanziaria straordinaria concernente l'attività dell'AIPRAV;
- g. sottopone annualmente la relazione dell'attività svolta e propone il programma all'Assemblea Nazionale dei Soci individuandone gli strumenti e i tempi di verifica;
- h. delibera sulle modalità di Associazione, sugli importi delle quote associative e delle relative more per ritardati pagamenti;
- i. propone modifiche e ampliamenti del profilo professionale della Guida acqua viva e le relative specializzazioni anche su suggerimento del CTSF;
- j. delibera l'eventuale costituzione delle sezioni o coordinamenti regionali, provinciali, territoriali ed estere, benché prive di autonomia finanziaria ed esecutiva;
- k. scioglie o commissaria le sezioni regionali, provinciali, territoriali ed estere che operino in contrasto o disaccordo con le finalità, le direttive e la linea politica dell'AIPRAV o che di fatto non operino più da anni;
- l. accorda contributi straordinari alle sezioni o ai coordinamenti che ne facciano motivata richiesta e allegino la relazione morale e finanziaria;
- m. approva il Piano Formazione Nazionale dell'AIPRAV su proposta del CTSF;
- n. approva i regolamenti, compreso il Regolamento Nazionale e il Codice Deontologico, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- o. delibera su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale straordinaria;
- p. delibera sulle proposte di nomina, istituzione e conferimento delle Cariche Onorifiche;
- q. approva eventuali accordi di natura collaborativa, associativa o federativa con altre associazioni, enti e Istituzioni sia pubbliche che private;
- r. promuove e organizza incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, ricerche, corsi formativi, seminari, gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'Associazione;
- s. istituisce centri di studio e ricerca, scuole di formazione, promuove pubblicazioni anche periodiche, svolge attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, costituisce banche dati, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative;
- t. delibera sulla gestione ordinaria dell'AIPRAV, e su ogni operazione finanziaria ordinaria concernente l'attività dell'AIPRAV;

2. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti; nelle votazioni in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

3. Modalità di dimissioni, sostituzioni, commissariamenti e decadenze dei Consiglieri sono regolate dal Regolamento Nazionale.

4. Le delibere assunte devono essere contraddistinte e numerate progressivamente per ogni anno sociale.

5. Le riunioni di Consiglio Direttivo si svolgono secondo i termini previsti dal Regolamento Nazionale.

Art. 19 - PRESIDENTE NAZIONALE, VICEPRESIDENTE ISTITUZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, a egli sono conferiti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e la guida e il coordinamento generale di tutte le attività dell'Associazione, in coerenza con lo Statuto e le linee guida poste dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente ha le seguenti competenze:

- a. la firma e la rappresentanza dell'AIPRAV, sia di fronte a terzi che in giudizio;
- b. vigila e verifica sul corretto e regolare funzionamento dell'Associazione;
- c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di cui stabilisce l'ordine del giorno secondo le modalità stabilite nel Regolamento Nazionale e di cui firma le delibere;
- d. compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari, con enti pubblici e privati, e accetta lasciti, donazioni e sovvenzioni previa regolare delibera degli organi competenti;
- e. assume i provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica degli organi associativi competenti;
- f. propone al Consiglio Direttivo, per l'elezione, il Vicepresidente Istituzionale,

3. In caso di assenza e con sua delega, o in caso di impedimento, la rappresentanza dell'Associazione va al Vicepresidente Istituzionale.

4. Il Presidente può delegare il Vicepresidente Istituzionale o un Vicepresidente aggiunto e, in via eccezionale, uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere alcune delle attribuzioni che gli competono.

5. Il Vicepresidente Istituzionale ha le seguenti competenze:

- a. coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti attribuitigli;
- b. sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni;
- c. svolge le attribuzioni delegategli dal Presidente.

6. I comportamenti e le modalità operative che seguono eventuali dimissioni, sostituzioni e decadenze di Presidente e Vicepresidente Istituzionale sono regolate dal Regolamento Nazionale, per quanto non previsto dal presente Statuto.

Art. 20 - UFFICIO DI SEGRETERIA

1. Il Consiglio Direttivo si può dotare di un Ufficio di Segreteria, la cui ubicazione deve essere portata a conoscenza dell'intera Associazione.

2. L'Ufficio di Segreteria è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra persone anche non appartenenti alla Associazione e ha le seguenti competenze:

- a. funzione tecnica esecutiva delle decisioni della Presidenza, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- b. gestire e aggiornare l'archivio nazionale e l'elenco dei Soci;
- c. gestire e smistare la corrispondenza e tutte le comunicazioni sociali;
- d. tenere i contatti con i Soci e con il pubblico;
- e. curare i rapporti tra e con i Coordinatori e le rappresentanze territoriali;
- f. eseguire le procedure di tesseramento e di rilascio delle attestazioni;
- g. svolgere ogni altro incarico disposto dal Consiglio Direttivo;
- h. Svolgere compiti di tesoreria

3. L'Ufficio di Segreteria è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo e della Presidenza

4. L'Ufficio di Segreteria, si coordina nelle attività gestionali con il Presidente Nazionale.

Art. 21 - COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE (CTSF)

1. La COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE (CTSF) è un organo tecnico alle dipendenze del Consiglio Direttivo e del Presidente, con il compito di coordinare le attività culturali, scientifiche, formative e di aggiornamento dell'Associazione.

2. La COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE è composta da un numero di membri definito dal Consiglio Direttivo da un minimo di cinque fino a un massimo di dodici e viene eletto dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione della COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE, ne nomina, all'interno della stessa, un Direttore Tecnico Scientifico.

4. I membri della COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE, possono essere scelti con preferenza tra gli associati ma anche in tutto o in parte fra persone esterne all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

5. In ogni caso i componenti debbono avere comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell'Associazione e nel settore della formazione. Essa si può avvalere della collaborazione di eventuali enti, società o personalità esterne all'Associazione.

6. La COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE, ha le seguenti competenze:

- a. coordinare tutte le attività culturali e scientifiche dell'Associazione;
- b. fornire consulenza, indirizzo e orientamento, definizione degli obiettivi, monitoraggio delle attività, valutazione qualitativa ex post, reporting di tutte le attività culturali, scientifiche e formative dell'Associazione;
- c. verificare, validare e approvare i contenuti degli aggiornamenti professionali e delle iniziative formative e didattiche;
- d. verificare, validare e approvare i contenuti di tutte le iniziative editoriali proprie dell'Associazione o da questa patrocinate o consigliate;
- e. esprimersi in merito ad attività editoriale nonché di ricerca, sperimentazione, formazione, educazione e divulgazione dell'Associazione;
- f. formulare pareri scientifici su materie riguardanti le competenze dell'Associazione quando a richiederlo sia un Organo dell'Associazione o quando questo sia incaricato da terzi;
- g. coadiuva il Consiglio Direttivo nella definizione degli standard qualitativi e di qualificazione per l'esercizio della professione;
- h. definisce i programmi dei corsi sia per durata sia per contenuti;
- i. stabilisce e modifica il Piano di Formazione Nazionale da sottoporre agli organi competenti;
- j. formula i criteri e le modalità di attestazione delle competenze e definisce il procedimento necessario alla loro verifica;
- k. valuta le richieste di attestazione delle competenze presentate dai Soci e comunica all'interessato ed agli organi dell'Associazione competenti, il risultato della verifica fornendo alla Segreteria Nazionale le informazioni necessarie al rilascio dell'attestazione;
- l. istituisce e/o coordina e/o gestisce Scuole e Corsi per la professione di accompagnatore acqua viva ;
- m. provvedere, in collaborazione con la Segreteria, ad ogni pratica relativa alle iscrizioni, ai rinnovi, alle reiscrizioni, alle dimissioni;
- n. provvedere, in collaborazione con la Segreteria e la COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE, alla tenuta dell'elenco degli aspiranti soci in attesa di frequentare un corso AIPRAV e degli aspiranti soci in attesa di sottoporsi a esame di ammissione ad AIPRAV;
- o. esprimere pareri consultivi e formulare indicazioni relative all'adeguamento delle regole di iscrizione, e dei requisiti di qualificazione professionale indicati dall' AIPRAV.
- p. istituisce e/o coordina e/o gestisce le commissioni di esame degli aspiranti a Soci Effettivi nei casi previsti;
- q. verifica, valida e approva i contenuti riferiti alle diverse specializzazioni in essere e in via di implementazione.

7. La COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE si riunisce almeno una volta l'anno, anche nella forma di videoconferenza o di comunicazione a distanza, per predisporre eventuali Linee Guida e il Piano Formazione Nazionale, con relativa calendarizzazione, annuale o pluriennale;

8. Le indicazioni fornite dalla COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE vengono proposte all'approvazione del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.

9. I membri della COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA E FORMAZIONE durano in carica tre anni e possono essere rinnovati senza limite al numero di volte.

Art. 22 – CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA, VOTAZIONI, REITERATIVITA' E INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI

1. Tutti gli organi associativi e tecnici durano in carica tre anni.

2. Nel caso di un nuovo subentro o sostituzione prima del compimento del triennio, la nuova nomina decade comunque alla sua scadenza naturale in concomitanza dell'Assemblea Nazionale.

3. Ogni associato può ricoprire le cariche sociali per non più di quattro mandati consecutivi. Sono esclusi da questa previsione gli incarichi tecnici (art. 21 punto 10 del presente Statuto).
4. Non sono ammessi a qualsiasi forma di voto i Soci che abbiano interesse in conflitto in relazione all'argomento oggetto di deliberazione. E' in ogni caso fatto divieto ai componenti degli organi o incarichi tecnici assegnare a se stessi o comunque svolgere attività remunerata da o per conto dell'Associazione senza preventiva, espressa autorizzazione degli organi associativi competenti.
5. L'appartenenza a un organo collegiale è incompatibile con l'appartenenza ad altro organo collegiale fatta eccezione per la qualità contestuale di membro del Consiglio Direttivo e della Presidenza
6. L'appartenenza o l'assunzione di un incarico tecnico è incompatibile con ogni altro incarico ad eccezione degli incarichi di Tesoreria e Ufficio di Segreteria eventualmente congiunti.
7. Non possono ricoprire cariche sociali o avere incarichi tecnici di nessun tipo:
 - a. coloro che abbiano subito condanne penali per reati in relazione all'attività dell'Associazione;
 - b. coloro che abbiano subito condanne penali passate in giudicato per reati in relazione all'abuso di minori, ai sensi delle leggi 66/1996 e 269/1998 e del Dlgs 39/2014, di attuazione della direttiva 2011/93/UE, e successive modifiche e integrazioni;
 - c. coloro che abbiano in essere sanzioni disciplinari;
 - d. coloro che siano stati raggiunti da provvedimento di espulsione dall'Associazione anche se di durata limitata nel tempo.
8. Chiunque venga a essere interessato o sia oggetto, in corso di mandato, di quanto previsto nel comma 7 del presente articolo decade immediatamente dalla carica o dall'incarico.
9. Gli organi associativi e gli incarichi tecnici, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno libero accesso a tutta la documentazione interna all'Associazione, previo consenso da parte degli organi competenti.
10. I comportamenti e le modalità operative che seguono eventuali dimissioni, sostituzioni e decadenze dalle cariche sono regolate dal Regolamento Nazionale, per quanto non previsto dal presente Statuto.

Art. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE, COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. Tutte le cariche sociali si intendono attribuite e svolte esclusivamente a titolo gratuito
2. Ai titolari di cariche compete solo il rimborso delle spese sostenute a fini istituzionali, autorizzati e finalizzati all'interesse dell'Associazione.
3. È fatta comunque salva la possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa decisione del Consiglio Direttivo, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono attività amministrative, contabili, dirigenziali e di segreteria. È altresì ammessa la retribuzione degli incarichi tecnici previo consenso da parte degli organi competenti.
4. Compensi possono altresì essere corrisposti ai Soci, per incarichi temporanei o attività professionali specifiche, svolte a favore dell'Associazione o dei Soci stessi previo consenso da parte degli organi competenti.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE



Art. 24 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto, può istituire Sezioni o Coordinamenti Territoriali o Regionali e altre sezioni di cui si ravvisi l'opportunità.
2. Il Responsabile della Sezione o Coordinamento Regionale è un Socio nominato Consigliere dall'Assemblea ordinaria su proposta e indicazione dell'Assemblea Territoriale dei Soci.
3. Il funzionamento delle sezioni o coordinamenti territoriali o regionali è stabilito nel Regolamento Nazionale.

Art. 25 - SEZIONI O COORDINAMENTI TERRITORIALI O REGIONALI, COMPITI

1. Le sezioni o coordinamenti territoriali o regionali dell'Associazione rappresentano, a tutti gli effetti, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo la politica dell'Associazione di fronte a terzi, si interessano

della realtà locale dei Soci, promuovono l'attività professionale in tutte le sue forme, effettuano studi e ricerche e mantengono i rapporti istituzionali dell'Associazione in loco, in specifico con la Regione, gli Enti locali, le aree protette regionali, le autorità locali, gli istituti didattici, gli enti e le associazioni locali.

2. Sono compiti delle Sezioni o Coordinamenti Territoriali o Regionali:

- a. rappresentare l'Associazione nel territorio della Sezione o Coordinamento;
- b. promuovere e rappresentare la figura professionale in ambito regionale e locale;
- c. mantenere i contatti con i Soci la cui attività si svolge nel territorio della Sezione o Coordinamento;
- d. favorire lo scambio di informazioni, esperienze e documentazione tra i Soci, anche mediante l'organizzazione e il coordinamento di attività, gruppi di lavoro, corsi, incontri, seminari;
- e. favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci della Sezione o Coordinamento, anche attraverso i corsi di formazione e aggiornamento, di concerto e secondo le indicazioni della Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione;
- f. mantenere i contatti con gli ordini professionali, altre associazioni similari, associazioni di impresa e di categoria, autorità e istituzioni universitarie presenti sul territorio della Sezione o Coordinamento.

3. Ha compiti consultivi di ogni Sezione o Coordinamento Territoriale o Regionale. I suoi compiti sono:

- a. indicare il proprio coordinatore o responsabile, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale;
- b. proporre argomenti ed esprimere eventuali pareri sull'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- c. verificare localmente lo stato dell'Associazione e la riuscita delle azioni intraprese.

4. In sede di compilazione di bilancio preventivo il Consiglio Direttivo può stanziare per ogni Sezione o Coordinamento Territoriale o Regionale un fondo di spesa, commisurato alla consistenza numerica dei Soci e alle iniziative programmate.

TITOLO VI

BILANCIO E PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26

1. L'esercizio finanziario è annuale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; entro sei mesi dalla chiusura di esercizio, il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Art. 27 - BILANCIO

1. La segreteria, redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria.

2. Il rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28 – PATRIMONIO SOCIALE E FONDO COMUNE

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. quote sociali ordinarie e straordinarie;
- b. da contributi di enti pubblici e privati;
- c. da proventi di iniziative sociali, promozionali ed editoriali;



- d. da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
 - e. dalle attività formative e dai servizi rivolti ai Soci;
 - f. proventi di attività commerciale
2. Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente per fini e scopi previsti dallo Statuto.
 3. Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili dell'Associazione.

TITOLO VII PUBBLICITÀ DELL'ASSOCIAZIONE, FORME DI GARANZIA

Art. 29 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi ufficiali informativi dell'Associazione:
 - a. il sito internet;
 - b. ogni altro strumento definito tale da delibera del Consiglio Direttivo e su indicazione dell'Assemblea dei soci
2. Gli organi ufficiali informativi devono curare la promozione dell'immagine e la diffusione delle attività AIPRAV.
3. Il Presidente Nazionale è il Direttore editoriale di ogni organo ufficiale informativo e pubblicazione dell'AIPRAV
4. AIPRAV pubblica nel proprio sito internet gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Il rappresentante legale dell'Associazione garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito internet.

Art. 30 – TUTELA DEL MARCHIO

1. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo AIPRAV, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Segreteria Nazionale.
2. Dovranno inoltre salvaguardare e proteggere il marchio e la sigla dell'Associazione, così come ogni eventuale altra denominazione protetta e/o registrata, che sono e rimangono di proprietà AIPRAV.

Art. 31 - FORME DI GARANZIA PER L'UTENTE

Tutti gli iscritti all' AIPRAV sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'Associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione e del sito web dell'ente, oltre al proprio numero di iscrizione al Registro Italiano AIPRAV di cui al successivo articolo 33 del presente Statuto.

Art. 32 - REGOLAMENTI

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione di quanto previsto nel presente Statuto, con particolare riguardo alle modalità di ammissione alla Associazione ed alla verifica dei requisiti richiesti sono contenute nel Regolamento Nazionale.
2. I Regolamenti devono essere resi noti e accessibili ai Soci mediante specifica comunicazione e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.
3. Il Codice Deontologico è parte integrante del Regolamento Nazionale.

Art. 33 - REGISTRO ITALIANO DEI PROFESSIONISTI AIPRAV

1. Nell'ambito delle proprie attività ed esclusivamente per i propri associati AIPRAV può istituire e gestire il "Registro Italiano delle Guide AIPRAV", attenendosi alle leggi vigenti.
2. In tale registro l'Associazione terrà una scheda socio individuale che verrà continuamente aggiornata e che conterrà i dati professionali, deontologici e associativi di ogni associato.

Art. 34 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria che dovesse deliberare lo scioglimento dell'Associazione dovrà nominarne i liquidatori, stabilendone i poteri.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni a carattere nazionali che perseguano analoghe finalità o



comunque per finalità di utilità sociale, scelti dall'Assemblea Straordinaria, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 e seguenti della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 35 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto inerenti alla composizione degli organi associativi, alla loro durata e attribuzioni e ai requisiti soggettivi dei componenti, troveranno applicazione entro numero 1 mesi successivi alla data di approvazione dello Statuto stesso.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Direttivo redigerà adeguerà e modificherà previa approvazione il Regolamento Nazionale.

Il Presidente

Cristina Orsingher

Il Vice presidente

Edoardo Perno

